



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”, e, in particolare, l'articolo 64, commi 2-bis, 2-ter, 2-decies e 3-bis;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, adottato ai sensi del citato comma 2-sexies dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese*”;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'articolo 24, comma 4;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 622, ai sensi del quale “*Ai fini dell'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, considerate le iniziative e le attività di singole pubbliche amministrazioni che comportano un incremento significativo del numero medio di accessi al secondo al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), per assicurare la sostenibilità tecnica ed economica dello SPID, in deroga a quanto previsto dal comma 2-decies dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è corrisposta ai gestori dell'identità digitale un'indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure di compensazione, nel limite di*



spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi; sono, altresì, previsti i criteri di attribuzione dell'indennità ai gestori dell'identità digitale basati su principi di proporzionalità rispetto al numero di identità digitali gestite da ciascuno dei gestori e i criteri di comunicazione, a scopo statistico, all'Agenzia per l'Italia digitale da parte delle singole pubbliche amministrazioni del numero di accessi annui ai servizi tramite il sistema di identità digitale.”;

Vista la necessità di definire indicatori di prestazione ai quali i gestori dell'identità digitale (IdP) dovranno adeguare i propri sistemi al fine di garantire l'utenza a fronte di un incremento significativo del numero medio di accessi al secondo determinato dalle iniziative e attività poste in essere dalle singole pubbliche amministrazioni in attuazione dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto l'elenco dei gestori dell'identità digitale (IdP), accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), reperibile al seguente indirizzo: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/identity-provider-accreditati>;

Visti i dati trasmessi dall'AgID al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri (DTD) e relativi al numero di identità digitali rilasciate da ciascuno degli IdP ;

Sentita l'AgID;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina i criteri di attribuzione ai gestori dell'identità digitale (IdP) dell'indennità, prevista dall'articolo 1, comma 622, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, quale misura di compensazione per assicurare la sostenibilità tecnica ed economica del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).
2. Sono altresì definiti i criteri di comunicazione, a scopo statistico, all'AgID, da parte delle singole pubbliche amministrazioni, del numero di accessi annui ai servizi tramite SPID.



Art. 2

(Criteri per l'attribuzione dell'indennità, modalità di erogazione e obblighi dei gestori dell'identità digitale)

1. L'indennità spettante a ciascun IdP è determinata in quota proporzionale rispetto al numero di identità digitali gestite, secondo quanto previsto nell'Allegato A.
2. All'IdP è riconosciuta l'indennità di cui al comma 1, quale contributo per gli investimenti, in termini di soluzioni hardware e software, necessari, a conseguire, entro sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione prevista al comma 6, gli obiettivi, in termini di prestazioni del sistema SPID, fissati nell'Allegato B, il cui mantenimento deve essere garantito per almeno tre anni.
3. Gli IdP, ai fini dell'erogazione dell'indennità, inoltrano specifica richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto, secondo le modalità indicate nelle istruzioni operative pubblicate sul sito del Dipartimento per la trasformazione digitale e dell'AgID.
4. Le richieste incomplete o presentate secondo modalità difformi, non sono oggetto di valutazione, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, da effettuarsi entro dieci giorni dalla relativa richiesta di rettifica.
5. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4, le somme non distribuite per mancanza, rigetto o irricevibilità della richiesta dell'IdP, sono riassegnate agli altri soggetti già ammessi al contributo, nel rispetto del criterio proporzionale indicato nell'allegato A.
6. All'esito della valutazione positiva della richiesta da parte del DTD, l'IdP stipula un'apposita convenzione con lo stesso. Con tale convenzione sono definiti gli obblighi dell'IdP, i criteri e le modalità previste per la verifica del conseguimento e del mantenimento degli obiettivi prestazionali di cui all'Allegato B, nonché le modalità e i termini di erogazione dell'indennità spettante a fronte dell'esito positivo delle verifiche.

Art. 3

(Comunicazione ad AgID di dati a fine statistico)

1. A fini statistici, le pubbliche amministrazioni inviano annualmente all'AgID il numero di accessi effettuati mediante SPID e rilevati su base mensile.



Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle misure di cui al presente decreto si fa fronte nei limiti delle risorse presenti sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 662, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



ALLEGATO A – Tabella ripartizione fondo per indennità

Allocazione del fondo sulla base della quota proporzionale del numero di identità digitali gestite da ogni IdP

| Gestore | Quota spettante (*) | Indennità corrispondente (euro) |
|---------------------------------|----------------------------|--|
| InfoCert S.p.A. | 3,8282 % | 38.282 |
| Poste Italiane S.p.A. | 82,5302 % | 825.302 |
| Sielte S.p.A. | 2,4291 % | 24.291 |
| TI Trust Technologies S.r.l. | 0,5017% | 5.017 |
| Aruba PEC S.p.a | 3,6437 % | 36,437 |
| Register S.p.A. | 0,2918 % | 2,918 |
| Namirial S.p.A | 2,91402,5328 % | 29.140 |
| In.Te.S.A S.p.A | 0,0395 % | 395 |
| Lepida S.c.p.A | 3,8218% | 38.218 |
| TOTALE | 100% | 1.000.000 |

(*) dati AgID



ALLEGATO B – Impegni dell'IdP in termini di prestazioni di sistema

| Indicatore di prestazione del sistema SPID | Valore obiettivo |
|---|--|
| Tempo medio di registrazione della richiesta | 12 ore (misurato come tempo medio sulle pratiche in 3 mesi) |
| Tempo medio per l'attivazione dell'identità digitale | 3 giorni |
| Tempo di elaborazione della singola iterazione tecnica durante l'autenticazione | massimo 2 sec in condizioni di traffico pari ad almeno 250 accessi/secondo di livello SPID 2 |
| Disponibilità del servizio | almeno 99,9% su base annua |

